



COMUNE DI ROSOLINA
PROVINCIA DI ROVIGO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA GESTIONE DI AIUOLE ED AREE VERDI MEDIANTE
SPONSORIZZAZIONE**

(Approvato con delibera consiliare n. 16 del 28 marzo 2008)

Art. 1 - Oggetto del regolamento e finalità

Il presente Regolamento è diretto, in applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in conformità dell'art. 119 del Testo Unico delle autonomie locali n. 267 del 18 agosto 2000, a disciplinare la stipula di contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati per la sistemazione, gestione e manutenzione di aree ed aiuole verdi pubbliche site nel territorio di Rosolina.

L'area a verde affidata in gestione mantiene in ogni caso la destinazione di uso pubblico.

Art. 2 - Destinatari delle sponsorizzazioni

I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fine di lucro per le finalità indicate nel precedente art. 1.

Art. 3 - Individuazione aree verdi ed aiuole da gestire attraverso l'istituto della sponsorizzazione

Le aree verdi ed aiuole potranno ottenere l'istituto della sponsorizzazione vengono individuate mediante apposito elenco.

L'elenco e la classificazione delle aree verdi ed aiuole oggetto di sponsorizzazione allegato al presente regolamento (All. "A") verrà aggiornato all'inizio di ogni anno della giunta comunale.

Tale elenco non è tassativo ed è pertanto consentito ai partecipanti proporre la sponsorizzazione di aree diverse da quelle in esso previste.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare tali proposte, a proprio insindacabile giudizio.

In ogni caso la scelta dello sponsor sarà effettuata attraverso bando pubblico.

Art. 4 - Domanda di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura negoziata preceduta da pubblicazione di apposito avviso.

All'avvio di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione di apposito bando all'albo pretorio ed inserimento nel sito internet del Comune.

Le proposte di sponsorizzazione, pervenute a seguito della pubblicazione del bando di cui al comma precedente, verranno valutate da una commissione tecnica appositamente costituita composta da almeno tre membri presieduta dal Responsabile del VI° Settore Manutenzione/Patrimonio.

Prima di procedere alla valutazione la Commissione accerterà la completezza e correttezza della documentazione presentata.

In linea generale, la valutazione terrà conto, oltre che delle condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs 267/2000 (perseguimento di interessi pubblici e conseguimento di un risparmio di spesa), delle qualità dello sponsor in termini di fiducia e di immagine, degli effetti di ritorno sulla pubblicizzazione dell'area verde, del relativo valore economico e della convenienza dell'Amministrazione.

Nel caso in cui pervengano due o più proposte in relazione alla stessa area, l'assegnazione verrà fatta in base ai seguenti criteri:

- Valore economico degli investimenti e migliorie proposte dallo sponsor (es. nuove piantumazioni, dotazione di arredi, ecc.) - fino ad un massimo di punti 50;
- Qualità dei servizi offerti all'utenza (es. frequenza pulizia dell'area, frequenza di cura delle aiole e delle rasature dell'erba, ecc.) - fino ad un massimo di punti 30;
- Durata del periodo di manutenzione offerto fino ad un massimo di punti 20;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere precisazioni e informazioni integrative e di proporre ai potenziali sponsor modifiche tecniche al programma di sponsorizzazione presentato.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non accettare proposte qualora ravvisi un possibile danno alla propria immagine o attività, ovvero per motivi di inopportunità generale valutati dalla stessa (aree di particolare pregio ambientale, proposte di sponsorizzazione aventi caratteristiche inferiori agli standard qualitativi pretesi dall'ente in relazione alla rilevanza di talune aree verdi ed aiuole, ecc.).

In ogni caso sono escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale nei modi e termini di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché agli adempimenti connessi con la stipulazione del contratto.

Art. 5 - Modalità di gestione a cura del verde pubblico.

La gestione e cura dell'area verde, oggetto dell'istituto della sponsorizzazione, potrà essere attuata direttamente dallo "sponsor" che sottoscrive la convenzione con il Comune, secondo lo schema che si allega al presente regolamento (All. "B"), o da Ditta specializzata nel settore a cui lo "sponsor" si affida a sue complete spese.

Quale contropartita della gestione dell'area il Comune provvederà a pubblicizzare tale collaborazione tramite appositi cartelli informativi collocati in loco, come da modello tipo che si allega al presente regolamento (All. "C").

Il numero e le dimensioni di essi è stabilito dalla Giunta Comunale in relazione alla conformazione e superficie dell'area verde.

L'esposizione dei cartelli non è soggetta all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Le aree verdi dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza sia per il miglioramento del verde e per la salvaguardia della salute ed igiene pubblica.

La manutenzione delle aree verdi consisterà nel taglio dell'erba, concimazione, irrigazione, trattamenti contro infestanti, potature, ecc... secondo le migliori regole della tecnica.

Le modalità di manutenzione sono presentate dallo sponsor e approvate dal Comune.

Art. 6 - Obblighi e responsabilità degli "sponsor"

Tutte le spese inerenti l'acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria e straordinaria (fornitura e cura di essenze arboree e arbustive, di fiori ecc...), il pagamento del personale o Ditta eventualmente impiegati per la gestione delle aree verdi, le spese relative per l'acquisto e collocamento dei cartelli pubblicitari sono a totale carico degli "sponsor".

Gli "sponsor" assumono la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Rosolina.

Art. 7 - Controllo e vigilanza da parte del Comune

Il Comune si riserva la facoltà di controllo generale e verifica in merito al mantenimento corretto e diligente delle aree verdi oggetto della sponsorizzazione al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento.

Art. 8 - Durata dell'accordo.

L'accordo di collaborazione può avere una durata variabile da uno a dieci anni a partire dalla sottoscrizione dell'accordo stesso e, previo consenso tra le parti ed adozione di apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione Comunale che riconosca il pubblico interesse, potrà essere rinnovato.

Art. 9 - Risoluzione dell'accordo di collaborazione.

Qualora durante la gestione delle aree verdi da parte degli "sponsor" il Comune rilevasse inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente regolamento e/o nel caso in cui venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l'accordo decade ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo agli "sponsor".

L'inadempienza dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta con riferimento alla quale lo "sponsor" avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di contestazione.

Per quanto non precisato nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Art. 10 - Valorizzazione ed utilizzo pubblico di aree private.

Al fine di valorizzare e promuovere le peculiarità del territorio comunale il Comune incoraggia ed accoglie iniziative di privati che propongono di mettere a disposizione aree in loro proprietà, anche per periodi temporanei, per attrezzarle a verde pubblico mediante la posa in opera di strutture leggere qui di seguito elencate e contenute nel "*Regolamento Comunale per la disciplina delle strutture leggere su suolo privato, pubblico o ad uso pubblico*":

- Gazebo;
- Pergole;
- Tettoie per il ricovero cicli e motocicli;
- Elementi di arredo comprese staccionate in legno;

- Giochi bambini;

Oltre alle strutture su elencate potranno essere realizzate torrette di avvistamento per il godimento del paesaggio da realizzarsi esclusivamente in legno.

Il promotore dell'intervento si deve assumere, per tutta l'area individuata ai sensi del penultimo comma del presente articolo, l'obbligo di garantire contestualmente i servizi di pulizia, sfalcio ed asporto dell'erba e cura della vegetazione esistente.

Per la tipologia particolare e le finalità di pubblico interesse di tali iniziative le stesse potranno essere attuate in ogni parte del territorio, anche con carattere di transitorietà fintantoché non saranno attuate le previsioni definitive impresso dallo strumento urbanistico.

Tali iniziative dovranno presentare in ogni caso le seguenti caratteristiche:

- sicurezza in ordine alla viabilità e alla tutela della pubblica incolumità in genere;
- esclusione di qualsiasi onere finanziario e manutentivo a carico del Comune;
- esclusione di qualsiasi modificazione permanente dello stato dei luoghi;
- onere a carico del promotore di tutte le autorizzazioni di legge propedeutiche all'installazione di arredi con particolare riferimento al D.P.R. 380/01 s.m.i. e ad eventuali vincoli di natura ambientale ed idrogeologica;
- assunzione totale ed esclusiva di ogni responsabilità in ordine alla sicurezza degli arredi collocati;
- esclusione di qualsiasi forma di attività di lucro sulle medesime aree.

Il perimetro delle aree oggetto di intervento in base al presente articolo devono preventivamente ottenere l'assenso dell'Amministrazione mediante specifica deliberazione della Giunta Comunale.

I promotori di tali iniziative potranno effettuare la pubblicità con le modalità di cui agli articoli precedenti.

Art. 11 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Rosolina.

ELENCO AIUOLE ED AREE VERDI INDIVIDUATE PER LA SPONSORIZZAZIONE

ROSOLINA

1. Aiuola incrocio "Madonnina"
2. "Piazzetta Marinai" di Piazza Albertin
3. Area verde di via del Bersagliere
4. Aiuola spartitraffico tra la S.S. n° 309 "Romea" e la S.P. n° 45 *
5. Aiuole spartitraffico tra la S.P. n° 45 e lo svincolo per Albarella *

VOLTO

1. Aree verdi di proprietà provinciale attigue allo svincolo per Rosolina Mare *

ROSOLINA MARE

1. Aiuole spartitraffico e fioriere di Viale dei Pini
2. Aiuole e fioriere di Piazza S.Giorgio
3. Area verde attrezzata in Via Strada Sud (realizzata a seguito PUA villaggio Solmare)
4. Area verde attrezzata compresa tra Via Strada Sud e Via dei Gabbiani.

N.B.

- *Le aree contrassegnate con l'asterisco (*) sono concedibili subordinatamente alla rispettiva disponibilità rilasciata a questo comune da parte dei relativi Enti proprietari.*
- *Sono da intendersi comunque comprese, in conformità all'art. 3, anche eventuale altre aree pubbliche presenti nel territorio comunale.*

COMUNE DI ROSOLINA

Provincia di Rovigo

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI AIUOLE ED AREE VERDI COMUNALI

L'anno 200... (duemila...) il giorno del mese di, nella
residenza comunale di Rosolina,

tra i Signori

....., nato a il,
domiciliato per qualità presso l'Infrascritta Amministrazione, che agisce nel presente atto
in veste di Responsabile del Settore VI°- Manutenzioni/Patrimonio del Comune di
Rosolina, ente pubblico territoriale con sede in Rosolina – Viale Marconi, n° 24, (codice
fiscale 8100458.029.6 e partita IVA 0068979.029.3), e quindi in rappresentanza e
nell'interesse della stessa ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. c del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L),

e

....., nato a il,
in qualità di legale rappresentante della ditta
con sede a in, n°
(codice fiscale e partita IVA)
(di seguito denominata pre brevità lo Sponsor),

PREMESSO CHE

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° del è stato approvato il "Regolamento Comunale per la sponsorizzazione di aiuole ed aree verdi";
- che con Determinazione del responsabile del VI° settore n° del è stato approvato il bando per l'affidamento tramite l'istituto della sponsorizzazione delle aiuole ed aree verdi comunali individuate a sensi del suindicato regolamento;
- che con Determinazione del responsabile del VI° settore n° del a seguito dell'esame delle richieste pervenute, è stata disposta l'assegnazione in gestione in favore della ditta delle aiuole/area verde sita in loc., in Via

Tutto ciò premesso ed assunto quale parte integrante e contestuale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il Comune di Rosolina affida allo Sponsor la gestione dell'area verde di proprietà comunale denominata ed esattamente individuata nella planimetria allegata (A.1).
2. la gestione dell'area verde comunale consiste nella diligente cura e nella costante manutenzione, a proprie spese, del verde secondo le modalità allegate al presente atto. Lo Sponsor potrà altresì apportare all'area verde data in gestione abbellimenti e miglioramenti dietro presentazione al comune di un apposito progetto che deve essere approvato dal comune stesso.
3. La gestione e cura dell'area potrà essere attuata direttamente dallo sponsor o da Ditta specializzata nel settore ed avente i requisiti di legge a cui lo sponsor si affida a sue spese.
4. Tali affidamenti e i dati identificativi delle imprese devono essere preventivamente comunicate al comune il quale, in caso in cui ne ravvisi motivate ragioni, può non concedere il nulla osta all'affidamento.

5. Tutte le operazioni di gestione del verde pubblico vanno eseguite nel rispetto di tutte le normative di tutela della sicurezza fisica dei lavoratori. I lavoratori impiegati nella gestione devono essere in regola con gli obblighi contributivi ed assistenziali di legge.
6. Ogni variazione significativa dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune.
7. L'area in oggetto mantiene inalterata la sua destinazione e funzione ad uso pubblico; pertanto, la gestione dell'area verde comporta altresì che essa va messa sempre (ad eccezione dei tempi necessari per effettuare i lavori) nella libera disponibilità e godimento di tutta la collettività indistintamente secondo le regole di buon comportamento stabilite dal Comune. L'area rimane soggetta all'autorità pubblica comunale in qualunque tempo.
8. Il Comune a mezzo dei propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari.
9. Quale unica contropartita della gestione il Comune concede allo Sponsor di pubblicizzare la collaborazione dello stesso tramite appositi cartelli informativi collocati in loco. Tali cartelli avranno le caratteristiche e le dimensioni di cui all'allegato _____; il numero di essi è di _____ stabilito in relazione alla conformazione e superficie dell'area a verde. Tali cartelli saranno posizionati nei punti indicati nella planimetria allegata. L'esposizione dei cartelli non è soggetta all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità. La predisposizione e la collocazione dei cartelli informativi è effettuata a cura ed a spese dello Sponsor.
10. Lo Sponsor assume la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Rosolina. Tutte le spese necessarie per la gestione dell'area sono a carico dello Sponsor.
11. Lo Sponsor dovrà consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune, di aziende comunali di altri enti interessati a lavori di carattere o di interesse pubblico.
12. Il Comune si riserva la facoltà di sciogliere l'accordo in qualsiasi momento, in particolare qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni manutentive o in caso di violazione degli articoli 3, 4, 5 e 6, 10, 13 senza che allo Sponsor sia dovuto nessun indennizzo o risarcimento danni. Qualora venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l'accordo decade ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo agli Sponsor.
13. Il presente accordo ha durata di anni _____ dalla data di sottoscrizione e quindi fino al _____.
14. E' vietata la cessione, anche parziale dell'accordo, la cessione si configura anche nel caso in cui lo Sponsor venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
15. Nessun indennizzo spetta allo Sponsor alla scadenza contrattuale per eventuali miglioramenti o abbellimenti qualsivoglia apportati.
16. Per quanto non precisato dal presente accordo si applicano le disposizioni di legge e regolamenti comunali vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto
IL COMUNE DI ROSOLINA

LO SPONSOR

Lo Sponsor dichiara di avere ben letto e di accertare, ai sensi dell'articolo 1341 del C.C.,
partitamene sottoscrivendone le clausole contenute negli articoli
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15.

Lo Sponsor

ALLEGATO C

Struttura:

tubolare metallico estruso di alluminio
colore verde
d: 6 cm
dimensione: cm 120 x 100 (h) circa

Pannello:

laminato plastico o metallico
dimensione: cm 100 x 60 (h) circa

